

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>Cassazione Sezione Tributaria</b>
<b>Riferimento</b>	<b>8654 del 28.03.2019</b>
	<b>Dispositivo</b>
<b>Le regole di garanzia stabilite dall'art. 12 della Legge 212/2000 hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della GdF</b>	

### COMPENDIO

La Corte specifica che l'art. 12 (dello Statuto del Contribuente) è letteralmente riferito a *"tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività..."* ed il comma 7 riguarda verifiche eseguite (non dalla sola Guardia di Finanza) da *"organi di controllo"*. Per la Corte tali norme di garanzia valgono anche per gli enti locali che hanno l'obbligo di adeguare *"i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati"*.

Tale **regola è sempre applicabile**, anche *"... in forza di evidente identità di ratio, per le società a cui gli enti impositori affidino in concessione compiti di accertamento e riscossione delle imposte ..."*

Nel caso in questione la Commissione regionale aveva disatteso le doglianze del contribuente condannandolo alle spese di giudizio anche in assenza della controparte.

La Corte ha completamente ribaltato tale orientamento decidendo anche nel merito ed accogliendo il ricorso presentato dal contribuente anche in ragione del fatto che l'avviso di accertamento era stato emesso dopo soli 5 giorni dall'accesso senza che fosse dunque decorso il termine dilatorio di cui al settimo comma dell'art. 12 L. 212/2000 (sessanta giorni). Praltro a favore del contribuente anche le spese del giudizio liquidate in 2.300 euro.